

**Coordinamento
degli Ordini
dei Dottori Commercialisti
dell'Emilia Romagna**

UNIFICAZIONE ALBI E FUSIONE CASSE: IL PUNTO SULLA SITUAZIONE

di Antonio Pastore - Presidente Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Dottori Commercialisti

La responsabilità derivante dal ruolo che ricopre il Consiglio di Amministrazione della nostra Cassa impone che sia fatta chiarezza sul futuro previdenziale della nostra Categoria. Corretti principi di trasparenza impongono che ciò avvenga prima che sia portato a termine il processo di unificazione dell'Albo dei Dottori Commercialisti con quello dei Ragionieri.

Secondo il parere di questi ultimi, ad un Albo unificato dovrebbe corrispondere una Cassa unificata, in quanto non sarebbe ipotizzabile la coesistenza di due Enti previdenziali per la medesima Categoria; questa Cassa unificata dovrebbe prevedere tre gestioni separate: Dottori Commercialisti, Ragionieri e una gestione cui accedono gli iscritti alla "nuova professione".

Detta soluzione però si infrange su tre aspetti fondamentali:

1. la coesistenza di gestioni separate presso un unico Ente comporta comunque una responsabilità solidale tra le diverse gestioni; ciò significa che un eventuale default di una gestione dovrebbe essere comunque coperto dagli iscritti alle altre gestioni;

2. risulta totalmente priva di qualsiasi fondamento giuridico, storico e prospettico il fatto che dal 01/01/2008 venga ad esistere una nuova professione (cui corrisponderebbe un gestione previdenziale ad hoc);

3. qualsiasi ipotesi di fusione tra le

Casse (e tale sarebbe quella prospettata) avrebbe dovuto sottostare alla verifica di sostenibilità prevista dal percorso sancito dall'art. 4 della L. 34/05; percorso che ha evidenziato l'impossibilità materiale di procedere alla comparazione dei rispettivi equilibri previdenziali. Il nostro Consiglio di Amministrazione condivide la necessità di individuare un unico Ente di previdenza di riferimento per tutti gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili: ma una "unica Cassa" non necessariamente deve corrispondere ad una "Cassa unificata". Ed infatti:

- il mantenimento di due Enti previdenziali, dei quali uno (la Cassa di Previdenza dei Dottori Commercialisti) prosegue la propria attività accogliendo tutti gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili mentre l'altro prosegue per la gestione previdenziale degli iscritti Ragionieri alla data del 31/12/2007, evita che eventuali problemi previdenziali/finanziari di un Ente possano ricadere sulla gestione dell'altro;

- tale ipotesi è perfettamente in linea con l'evoluzione storica e giuridica dei due Albi e, soprattutto, con la evoluzione prospettica della categoria dei Dottori Commercialisti che, ormai da lungo tempo, risulta essere in piena e costante crescita;

- una siffatta soluzione sarebbe anche coerente con le valutazioni attuariali elaborate dalla Cassa di Previdenza dei Ragionieri che ha sviluppato un



Antonio Pastore

bilancio tecnico "ad estinzione"; mentre quelle elaborate dalla Cassa di Previdenza dei Dottori Commercialisti hanno tenuto conto delle confermate prospettive di crescita della propria popolazione.

In ogni caso, e al sol fine di ricercare una equa soluzione, la nostra Cassa ha anche ipotizzato una sorta di "conguaglio" da riconoscere alla Cassa di Previdenza dei Ragionieri commisurato al numero dei soggetti che – oggi iscritti al registro dei praticanti di detta Categoria – si dovessero iscrivere alla Cassa di Previdenza dei Dottori Commercialisti a partire dal 1° gennaio 2008. Non è possibile pensare che questa soluzione possa

essere accantonata ritenendola "poco dignitosa" e si comprende – da professionisti – come il senso di orgoglio e di appartenenza alla propria Categoria possano influenzare fortemente una decisione. Occorre, però, anche rendersi conto della realtà dei fatti: chi oggi vuole svolgere la professione economico-giuridico-contabile deve iscriversi all'Albo dei Dottori Commercialisti e non più a quello dei Ragionieri.

Non riconoscere questo, significa non volere accettare, pregiudizialmente, un percorso evolutivo compiuto dai professionisti contabili al quale, in passato, anche la professione dei Ragionieri ha contribuito.

LA PROFESSIONE DI RAGIONIERE SI ESTINGUERA' CON LA FINE DELL'ANNO

di Antonio Tamborrino – Presidente Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti

Le problematiche relative al futuro della Cassa di previdenza dei Dottori Commercialisti sono state lungamente dibattute in questi ultimi mesi; molti colleghi mi hanno chiesto di fare chiarezza sulle implicazioni della fusione degli albi dei Dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, cosa che ho fatto esponendo, con estrema chiarezza, la posizione del Consiglio Nazionale. Senza entrare nel merito del bilancio tecnico della Cassa, ed operare valutazioni sulla sostenibilità del sistema previdenziale dei Dottori Commercialisti, ritengo doveroso precisare alcune implicazioni che deriveranno alla Cassa di previdenza dalla conclusione del processo di unificazione degli albi. Con la costituzione, il 1 gennaio 2008, dell'albo dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili non assisteremo alla nascita di una nuova professione ma alla prosecuzione e naturale evoluzione dell'attuale professione dei Dottori Commercialisti. E

non potrebbe essere altrimenti considerato che i Dottori Commercialisti contano ad oggi su circa 70.000 iscritti, 60.000 tirocinanti e crescono ad una media annua del 4%. Il processo di unificazione degli albi nasce infatti in risposta ad una esigenza di adeguamento del mercato professionale ai nuovi percorsi formativi introdotti con la riforma universitaria. In particolare, si è reso necessario prevedere un raccordo tra il nuovo titolo di laurea triennale e le corrispondenti figure professionali, individuate, nel caso della nostra professione, nella nuova figura degli esperti contabili. Alcun problema si è presentato, invece, per le lauree quinquennali che sono state equiparate alle precedenti lauree quadriennali che dunque danno accesso, nel nostro caso, alla professione di Dottore Commercialista. In questo quadro, viene a scomparire la professione del Ragioniere e perito commerciale, storicamente accessibile ai soggetti in possesso di diploma di scuola media superiore, il cui titolo oggi non consente lo svolgimento dell'attività professionale in campo economico contabile. L'operazione di razionalizzazione dell'intero settore ha dunque portato ad inglobare la professione dei ragionieri in quella dei dottori commercialisti, nonostante la diversità dei titoli di studio e dei percorsi di accesso alle due professioni; ciò prevalentemente in ragione della analogia delle competenze attribuite dai rispettivi ordinamenti professionali risalenti al 1953. Orbene, dal 1° gennaio 2008, la sezione A (Dottori Commercialisti) dell'albo dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili accoglierà i professionisti già iscritti all'albo dei Ragionieri e periti commerciali che opereranno in un regime "ad esaurimento", mantenendo il titolo posseduto nell'ordinamento previgente. Da quanto esposto deriva che gli iscritti all'Ordine unificato non potranno che iscriversi alla cassa dei Dottori commercialisti, venendo meno per il futuro la professione di "Ragioniere e perito commerciale".

SOMMARIO

UNIFICAZIONE ALBI E FUSIONE CASSE: IL PUNTO SULLA SITUAZIONE

Antonio Pastore pag. 1

LA PROFESSIONE DI RAGIONIERE SI ESTINGUERA' CON LA FINE DELL'ANNO

Antonio Tamborrino pag. 2

APPUNTI DELLA MEMORIA

Francesco Cortesi pag. 3

FILO DIRETTO

pag. 4

LA VOCE DEGLI ORDINI


pag. 6

APPUNTI DELLA MEMORIA

di Francesco Cortesi

Si parlò di Albo Unico in modo esplicito e con formulazione di elaborazioni concrete, fin dalla fine degli anni novanta. Attenzione, preciso. Parlo di Albo Unico, non di problematiche legate all'esistenza di due professioni giuridico-contabili regolamentate in modo praticamente identico, esercitate una con titolo di studio di scuola media superiore e una con titolo universitario. Di ciò ne sentii parlare fin dalla mia iscrizione all'Albo degli esercenti la professione di Dottore Commercialista, che risale all'anno 1968; anzi due anni prima, quando iniziai il praticantato. Già allora il problema era profondamente sentito, ma era interpretato ed elaborato in termini molto conflittuali, senza porsi nell'ottica di cercare soluzioni concrete percorribili per proporre interventi risolutivi. Si considerava la "professione collegiata", professione "cadetta" e si favoleggiava un aumento di competenze da assegnare alla "professione ordinistica", con tanto di riconoscimento di esclusive, ed una riduzione delle attività assegnate alla professione cadetta. Quaranta anni fa! Ormai fiumi di generazioni di professionisti. Una eternità! Altri contesti economici e sociali, altri contesti politici. Il semplice ricordo, ci riporta con la mente ad un'era paleolitica della nostra professione. Ci si rende conto che allora, con quelle premesse ed in quei contesti, non si era in possesso degli strumenti psicologici, sociali, culturali, economici e politici, per cercare una soluzione. Torniamo pertanto, a tempi relativamente più recenti. La memoria torna ad una assemblea dei Presidenti, tenuta a Roma l'8 aprile 1999, nel corso della quale fu rilanciato il progetto della creazione di una professione giuridico-contabile unica. Fu quindi dato mandato al Consiglio Nazionale di studiare un progetto per la realizzazione di un ordine unico; progetto sulle cui linee portanti, il Consiglio Nazionale, allora presieduto da Francesco Serao, lavorava ormai da anni. Così si cominciò a parlare di Albo Unico sempre più frequentemente, fino all'Assemblea Straordinaria dei Presidenti, convocata a Roma dal presidente nazionale Serao il 22 febbraio 2001, con all'ordine del giorno un solo argomento: progetto formulato dalla "Commissione Rossi" per la realizzazione di un albo unico. La cosiddetta "Commissione Rossi", così chiamata perché presieduta dal professor Giampaolo Rossi, era stata istituita in seno al Ministero dell'Università, della Ricerca Scientifica e Tecnologica, al fine di formulare proposte in merito alla costituzione di un albo unico, considerando anche la modifica dei percorsi universitari, contenuta nella riforma dei corsi di laurea, previsti in triennali e specialistici quinquennali. Le proposte formulate dalla Commissione Rossi furono ritenute inaccettabili, dall'assemblea dei presidenti e

dal Consiglio Nazionale, il quale elaborò e presentò una nuova bozza di proposta, che prevedeva modifiche su vari punti essenziali. Riunioni, assemblee, dibattiti, fino ad arrivare all'inizio del 2003, quando ormai si sta discutendo della stesura definitiva di un progetto di delega al Governo per l'attuazione dell'Albo Unico. A questo punto si alzò la voce dell'allora presidente della nostra Cassa di Previdenza Adelio Bertolazzi che anche a nome dell'intero Consiglio della Cassa, ricordò e rivendicò l'autonomia delle Casse, censurando la stesura dell'articolo 4 del progetto, così come era formulata, perché in contrasto con l'autonomia prevista dalla legge istitutiva delle Casse di previdenza. Inizialmente, questo grido di allarme ed alzata di scudi di Bertolazzi, furono considerate intromissioni inopportune e tentativi di osteggiare il progetto di costituzione dell'Albo Unico. Tutto fu in breve chiarito e si capì che l'allarme era fondato e la formulazione dell'articolo 4, destinato a diventare famoso, doveva essere modificata, prevedendo piena autonomia di decisione delle Casse stesse. Questo chiarimento fu confermato a Bologna nel corso di un pubblico dibattito, alla presenza di centinaia di colleghi dell'Emilia-Romagna. Infatti il presidente del Consiglio Nazionale Antonio Tamborrino, proprio in quel periodo chiese all'Ordine di Bologna e al CODER, di organizzare un incontro con l'allora Ministro delle Finanze Giulio Tremonti, per discutere di scudo fiscale e condoni. L'occasione fu ritenuta propizia per organizzare anche nella stessa occasione un confronto sul futuro della nostra Cassa di previdenza, con gli interventi di Adelio Bertolazzi, Paolo Rollo, consigliere nazionale della Cassa e Claudio Siciliotti, vice presidente del Consiglio Nazionale. Così si svolsero i due convegni, nell'aula magna di Santa Lucia a Bologna, affollata in ogni ordine di posti, il 27 marzo 2003. Riunioni, dibattiti, interventi, fino ad arrivare alla Legge 24 febbraio 2005, n. 34 – Delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili – il cui articolo 4, ormai diventato famoso, recepisce le istanze suddette. Questa è la consistenza dei fatti, per non chiamarla pomposamente storia.



Francesco Cortesi

Intanto proseguono, siamo in luglio-agosto 2007, le riunioni, i dibattiti, gli interventi ed ora anche i contrasti tra i vari organismi, in merito all'interpretazione dell'ormai famoso articolo 4. Il presidente della Cassa di Previdenza, Antonio Pastore, pretende giustamente piena tutela per gli interessi di tutti i nostri colleghi iscritti alla Cassa. Ho volutamente indicato i nomi dei colleghi del "nazionale" e della "Cassa", intervenuti nella questione, ai quali sono legato da profonda conoscenza ed amicizia, anche per stimolare interventi ed eventuali precisazioni e rettifiche. E' ormai una storia infinita. Ma la storia infinita ci insegna i valori della forza delle idee, della costanza, della volontà, dell'impegno, della tutela della nostra identità. Non sono chimere, basta credere.



FIL@DIRETTO

Mandate la vostra e-mail a codernews@libero.it

Con questa rubrica diamo voce ai professionisti pubblicando le opinioni ed i suggerimenti che ci arrivano in Redazione. Scriveteci per proporci i temi da trattare e le domande da sottoporre ai nostri interlocutori. Vi ringraziamo fin da ora per la Vostra importante collaborazione.

Cinzia Borghi

Riceviamo e pubblichiamo

Il collega Giuseppe Costanza di Palermo ci ha inviato un articolo che contiene importanti spunti di riflessione sulla riforma della GIUSTIZIA TRIBUTARIA. Un tema che auspichiamo sia messo nell'agenda delle priorità dal prossimo Consiglio Nazionale.

QUANDO NASCERANNO I TRIBUNALI TRIBUTARI?

di Giuseppe Costanza

L'art. 8, comma 1, lett. i) del D. Lgs. 545/1992, nel testo in vigore dal 28 febbraio 2002, così come risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 16-quater, comma 1, lettera a), D.L. 28 dicembre 2001, n. 542, modificato in sede di conversione, tratta delle incompatibilità del giudice tributario e testualmente recita: "Non possono essere componenti delle commissioni tributarie ... omissis ..., coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione, esercitano la consulenza tributaria, ovvero l'assistenza o la rappresentanza di contribuenti nei rapporti con l'amministrazione finanziaria o nelle controversie di carattere tributario (lettera così sostituita dall'art. 84, comma 1, legge 21 novembre 2000, n. 342). Tale nuova formulazione è dirimente dei dubbi interpretativi e delle contrapposizioni fra le "colombe" che teorizzavano la compatibilità in ipotesi di attività consulenziale non abituale e i falchi radicali e intransigenti che al contrario propugnavano l'incompatibilità assoluta in ossequio al principio di terzietà del giudice. Ma se il problema della incompatibilità è stato superato, lo stesso non può dirsi per tutti gli altri problemi che affliggono la giustizia tributaria che, per certi aspetti, proprio tale riconfermata incompatibilità contribuisce ad appesantire nell'ottica di una situazione di fatto già di per se problematica. Per meglio comprendere l'importanza e la delicatezza della questione, occorre premettere:

- che le varie sezioni delle Commissioni Tributarie sono costituite da un Presidente nominato fra i magistrati ordinari o amministrativi, un vice presidente nominato come sopra o fra i componenti con determinata anzianità di servizio e, generalmente, da quattro giudici nominati, a seguito di concorso pubblico per titoli, fra una vasta pletora di categorie professionali che spazia dagli avvocati ai dottori commercialisti, dai dipendenti dello Stato agli ufficiali in pensione della GG.FF., dai revisori contabili agli iscritti negli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei periti edili, dei periti industriali, dei dottori agronomi, degli agrotecnici e dei periti agrari;

- che al fine di garantire una qualificata e diversificata professionalità, i quattro giudici assegnati ad ogni sezione dovrebbero, ma spesso non lo sono, opportunamente essere scelti fra le varie categorie in modo che siano rappresentati gli avvocati, i dottori commercialisti/ragionieri, gli ingegneri/geometri e una fra le altre categorie sopra elencate;

- che il contenzioso in carico alle Commissioni Tributarie, quanto meno la parte più corposa e importante, attiene in larga misura a ricorsi in materia di imposte dirette ed IVA che trova la naturale sponda nei giudici/dottori commercialisti per quel che riguarda gli aspetti tecnico-contabili e, ma in minor misura, i giudici/avvocati per i

profili più propriamente giuridici e procedurali;

- che il compenso lordo annuo del giudice tributario è di circa € 8/10.000 -

Da quanto sopra se ne deduce che il ruolo che ricopre il giudice/dottore commercialista in seno alla Commissione Tributaria è di primaria importanza per l'economia e il funzionamento stesso della Giustizia Tributaria. Infatti, dato atto al Presidente e al Vice Presidente della insostituibile funzione di coordinamento e garanzia, l'attività istruttoria e la successiva fase di formazione e motivazione della sentenza, gravano sul giudice tributario che spesso si ritrova a dovere esaminare contratti, documenti bancari, bilanci, inventari, dichiarazioni dei redditi e prospetti contabili, la cui competenza non può che essere del giudice/dottore commercialista.

Ma quanti sono oggi i dottori commercialisti che ricoprono anche la funzione di giudice tributario? Pochi, troppo pochi rispetto all'effettivo fabbisogno e le ragioni sono fin troppo evidenti: la scarsa remunerazione della funzione e l'assoluta incompatibilità che proprio ai dottori commercialisti inibisce buona parte della propria potenziale attività, quella relativa all'assistenza fiscale in generale anche se solo indiretta: si pensi alla elaborazione della contabilità e alla formazione del bilancio, la cui rilevanza fiscale è veramente marginale, essendo di gran lunga più importanti i profili di carattere civilistico e aziendale. Si badi bene, non si vuole in questa sede sostenere la compatibilità tout court fra la professione contabile e la funzione di giudice tributario, ma si vuole provocare un dibattito finalizzato alla mediazione fra le esigenze della giustizia tributaria e le legittime aspirazioni del dottore commercialista, senza tuttavia compromettere né il sacrosanto principio di terzietà del giudice né gli interessi professionali dei professionisti contabili. A parere di chi scrive, perché si realizzi la fattispecie dell'incompatibilità dovrebbe essere richiesta una vera e propria attività di consulenza, svolta, cioè, professionalmente, per cui è necessario che le prestazioni in materia siano rese con carattere di abitudine: è incompatibile, quindi, il professionista che fra le attività professionali annovera anche la prestazione continuativa di consulenza o di altri servizi di diretta rilevanza fiscale a favore di uno o più contribuenti, mentre non può ritenersi incompatibile colui che solo in modo occasionale o sporadico o indiretto si occupa della materia tributaria. Di talché non dovrebbero costituire attività di consulenza "incompatibile" quelle vincolate dalla conoscenza e dall'applicazione della disciplina normativa e regolamentare delle fattispecie portate all'attenzione del professionista, nelle quali risultino esclusi ogni ulteriore valutazione, apprezzamento o giudizio del commercialista circa la convenienza e gli effetti di diverse opzioni o scelte che non siano di natura commerciale, negoziale, aziendale, societaria ecc. Potrebbe rientrare in tale fenomenologia, a titolo esemplificativo, la compilazione della dichiarazione dei redditi in quanto attività per lo meno ordinariamente esecutiva, atteso che l'indicazione dei redditi e degli oneri deducibili risulta rigidamente predeterminata per legge e che nessuno spazio risulta riservato alla libera determinazione del contribuente, con la conseguenza che l'opera prestata dal commercialista si manifesta come ausiliaria ed applicativa e non consultiva. Se tuttavia si volesse persistere sulla strada già intrapresa della incompatibilità assoluta, allora sarebbe quantomeno più coerente trovare altre soluzioni più radicali ma anche più trasparenti. Come si sa, infatti, le Commissioni Tributarie dipendono, almeno dal punto di vista economico, dal Ministero dell'Economia che per il tramite delle Amministrazioni Finanziarie, è parte nel processo tributario. Perché allora non dare attuazione a una coraggiosa riforma che possa finalmente vedere la nascita dei più volte annunciati Tribunali Tributari che siano espressione diretta del Ministero della Giustizia e che prevedano nel proprio organico giudicante solo magistrati tributari a tempo pieno, che sarebbero garanzia di professionalità, terzietà e trasparenza?

Qualcuno potrebbe sollevare problemi di bilancio, ma sarebbe un falso problema. Una riforma in questo senso infatti porterebbe ad una drastica riduzione del numero delle Commissioni e di conseguenza al numero dei giudici a tutto vantaggio di una più qualificata professionalità. Ma in parecchi forse hanno interesse a che le cose rimangano allo stato quo e l'incompatibilità ne rappresenta un comodo alibi.

Sarebbe auspicabile che il nuovo Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti si facesse promotore di una iniziativa finalizzata a sensibilizzare i nostri legislatori su un problema tanto delicato e importante.

*Giuseppe Costanza - dottore commercialista
consigliere segretario dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Palermo – giudice tributario*

LA VOCE DEGLI ORDINI

Mandate la vostra e-mail a codernews@libero.it

20 OTTOBRE
sabato

60

anni d'ordine
1947 - 2007

Ordine dei Dottori Commercialisti
di Forlì-Cesena.

60 ANNI
sono un grande traguardo
che vorremmo celebrare
INSIEME A VOI
durante la mattina
del prossimo 20 OTTOBRE.

APPUNTATELO
IN AGENDA.

Tel. 0543.28633 - odcforli@tin.it

Newsletter CODER

n.2 Agosto 2007

Autorizzazione Tribunale di Bologna n. 7768 del 24/07/2007
Periodico mensile

Spedito dal sito www.dottcomm.bo.it

Editore: Coder

Direttore responsabile: Dott.ssa Cinzia Borghi

Redazione: Fondazione dei Dottori Commercialisti

di Bologna, Via Farini 14 - 40124 Bologna

E-mail: fondazione@dottcomm.bo.it

Composizione: Tipolitografia Musiani

via Cherubini 2/A - 40141 Bologna

Ogni articolo firmato esprime esclusivamente il pensiero di
chi lo firma e pertanto ne impegna la responsabilità
personale.